

Corso P21055 - "Le criticità del sistema giustizia: dall'irragionevole durata del processo all'ingiusta detenzione" -formazione a distanza- 28-29 giugno 2021

Intervento Maria Luisa Paolicelli

1. dolo e colpa grave	pag. 1
2. condizione ostativa e ragioni della cautela: effetto sinergico della "condotta preclusiva" sulla detenzione	pag. 5
3. ambito applicativo della condizione ostativa: ingiustizia sostanziale e ingiustizia formale	pag. 6
4. Generalità comportamenti ostativi: comportamenti extraprocessuali e processuali	pag. 9
4.1. condotte processuali generalità: silenzio, reticenza, mendacio, autoincolpazione, latitanza, altre condotte processuali	pag. 10
4.2 condotte extraprocessuali: frequentazioni, connivenza, fatti illeciti penali ed extrapenali	pag.18

CRITERI SELETTIVI DELLE CONDOTTE PRECLUSIVE DELL'INDENNIZZO PER INGIUSTA DETENZIONE

1. dolo e colpa grave

Il primo comma dell'art. 314 c.p.p. stabilisce quale condizione di esistenza del diritto a ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione che il soggetto, il quale l'ha subita ed è assolto con formula di merito o è stato detenuto in custodia cautelare per un periodo superiore alla pena irrogata o a quella risultante da preclusioni processuali, "non abbia dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave" alla detenzione.

L'anzidetta condizione ostativa connota la ratio dell'istituto dell'ingiusta detenzione poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, al fine del riconoscimento del diritto all'indennizzo non è necessaria la sussistenza di un *errore giudiziario*, è, invece, imprescindibile *l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto"* (Sez. Un. n. 51779 del 2013 Rv. 257606 - 01).

In sostanza, l'ingiustizia della detenzione, soprattutto quella prevista dal primo comma dell'art. 314 c.p.p., non dipende dall'errore dell'autorità giudiziaria ma dall'essere stato il soggetto, che l'ha subita, definitivamente assolto con formula di merito o sottoposto a custodia cautelare per un periodo superiore alla pena inflitta (o a quella derivante da preclusioni processuali) e dal non avere il predetto dato o concorso a dare causa alla detenzione.

È stato, infatti, osservato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 43 del 1996 (Rv. 203638 - 01), che la formula, con la quale il legislatore definisce la causa impeditiva (*non avere dato o concorso a dare causa con dolo o colpa grave*), presuppone un sinallagma politico-costituzionale, mercé il quale sarebbe stabilita una correlazione tra la condotta del singolo, rispettosa dei doveri sui quali si regge l'organizzazione socio-statuale (lealtà civica e solidarietà sociale ricavabili dall'art.2 della Costituzione) e il diritto all'indennizzo.

Lo Stato assume, dunque, l'obbligo di attribuire una somma denaro a titolo di riparazione al soggetto che ha subito la custodia cautelare e che è, poi, stato assolto, e, quindi, l'onere derivante dall'alea insita nella giurisdizione cautelare, a condizione che il soggetto non abbia violato gli anzidetti doveri.

E', pertanto, compito del giudice della riparazione valutare se certi comportamenti riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo sinergico nell'istaurazione e/o nel mantenimento della detenzione.

Si tratta di una valutazione non di carattere penalistico, ma civilistico che poggia sui principi generali di buona fede (come trasmessoci dal diritto romano) e di autoresponsabilità, in base ai

quali è previsto dal codice civile che il creditore deve comportarsi secondo buona fede, che non deve creare situazioni che artificialmente producano o amplino ragioni di avere (di credito), e che non deve aggravare le conseguenze del fatto fonte della pretesa, cioè della situazione dalla quale scaturisce l'obbligazione di controparte (Sez. Un n. 43/1996 Rv. 203638 – 01) e che non può ritenersi soggetto passivo di un pregiudizio colui che ha contribuito alla creazione dello stesso.

La "condizione ostativa", trattandosi di "condizione dell'azione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione" deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, Sentenza n. 6880 del 2021 Rv. 280543 – 01; Sez. 4 - Sentenza n. 4106 del 2021 Rv. 280390 - 01). Non mancano pronunce della Corte di Cassazione (Sez. 4 - , Sentenza n. 18828 del 2019 Rv. 276261 – 01; C. Cass. sentenza n. 23630 del 2004; C. Cass. Sentenza n. 4549 del 2000) in base alle quali l'istituto dell'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo. Tuttavia, la stessa sentenza del 2019 sopra citata ha precisato che *deve ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, abbia il potere-dovere di acquisire i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, sempre che gli stessi siano conosciuti o conoscibili dalle parti.*

Non può non osservarsi che la formula utilizzata dal legislatore per definire la "causa ostativa" al riconoscimento dell'indennizzo è vaga, con la conseguenza che è stata lasciata all'elaborazione giurisprudenziale il non semplice compito di delimitarne i contorni.

Il compito di selezionare le "condotte ostative" al riconoscimento del diritto alla riparazione compete alla Corte di appello, che ha *l'obbligo di fornire al riguardo un'adeguata, congrua e logicamente corretta motivazione, sotto tale aspetto soltanto assoggettabile alla verifica di legittimità".*

La definizione legislativa (avere dato o concorso a dare causa alla detenzione) rinvia a qualsiasi condotta, intervenuta in qualsiasi momento, ossia realizzata sia prima che dopo la conoscenza del procedimento da parte del destinatario della misura limitativa della libertà personale, purché connotata da dolo o colpa grave e collegata sinergicamente con la detenzione.

Non si è mancato di eccepire che il primo comma dell'art. 314 c.p.p. sarebbe in contrasto con l'art. 5 della CEDU e con l'art. 9 del Patto di New York, atteso che le già menzionate disposizioni sovranazionali impongono la previsione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione senza alcuna condizione ostativa.

La questione è stata affrontata dalla Corte Cassazione in due decisioni, che sono pervenute al medesimo risultato ossia della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionalità (Sez. 4, sentenza n. 35689 del 2009 Rv 245311; Sez. 2, sentenza n. 6903 del 2021 Rv 280929-01). E' stato osservato che la previsione del primo comma dell'art. 314 c.p.p., che esclude dall'equa riparazione per colui che abbia dato o concorso a dare causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta, non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con l'art. 9 del Patto New York, perché tali fonti interazionali impongono il riconoscimento dell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima, mentre la legge italiana riconosce il diritto alla riparazione anche quando la detenzione *ab origine* legittima, si rilevi non più tale a seguito del proscioglimento nel merito o dell'espiazione di un periodo di custodia cautelare superiore alla pena irrogata all'esito del processo o determinata in base a meccanismi di preclusione processuale.

Venendo ai criteri selettivi delle condotte impeditive della riparazione, va osservato che un primo criterio è costituito dal fatto che la condizione ostativa deve consistere in un comportamento, riferibile a colui che ha avanzato la domanda di riparazione, connotato da **dolo o colpa grave**. La nozione di dolo e colpa grave, di cui al primo comma dell'art. 314 c.p.p., è stata definita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto che "**dolosa** deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di conflagrare o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. L'essenza del dolo sta, dunque, nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo ma quello del giudice del procedimento riparatorio (e non, ovviamente, di quello del procedimento penale) (sentenza n. 43 del 1996 Rv. 203636). In sostanza, l'intenzionalità non deve necessariamente riguardare l'evento detenzione, essendo quest'ultima un'ipotesi di quasi impossibile verifica, ma la condotta. La nozione di dolo presa in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, vicina a quella civilistica in materia di responsabilità ex art. 2043 c.c., in base alla quale per "dolo" si intende l'intenzionalità della condotta, nella consapevolezza che la stessa può determinare l'evento dannoso. Non è, quindi necessario il dolo diretto, ma è sufficiente che l'autore, pur non agendo al fine realizzare l'evento dannoso, si sia rappresentato come possibile conseguenza della sua condotta evento e abbia accettato il relativo rischio del suo verificarsi.

Con la citata sentenza delle Sezioni Unite è stato ritenuto che il concetto e la conseguente area applicativa della colpa vanno ricavati dall'art. 43 c.p., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere) consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»; da qui il riferimento da parte della Corte di legittimità a Ulpiano: «Invero, per quanto testualmente stabilito dalla legge, la colpa valutabile al fine di escludere il diritto a detta riparazione deve essere grave, connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso, secondo l'enunciazione di Ulpiano: **Culpa lata est nimia neglegentia, id est non intelligere quod omnes intelligunt**» ossia la colpa grave consiste in un' esasperata negligenza, cioè nel non capire ciò che tutti capiscono. La condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, discipline etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43/1996 Rv. 203636).

Con la sentenza n. 1475 del 1998, la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato che la «la culpa lata comporta la mala fede (art. 1147 c.c.) e consiste in omissioni o in comportamenti positivi tali da porre in essere un meccanismo di imputazione praticamente non dissimile dal dolo, dovendosi prescindere, nella colpa grave, dalle categorie della diligenza media, della prevedibilità ed evitabilità con l'uso di tale (media) diligenza per entrare nel campo della conoscenza della causa o concausa foriera del danno, pur senza, peraltro, giungere alla volizione dell'evento, propria del dolo. La "culpa lata", insomma, è propria di colui che conosce il pericolo del danno o che devesi ritenere lo conosca proprio perché tutti lo conoscono e, quindi, si considera come se lo avesse voluto o è equiparato a chi lo ha voluto secondo il noto brocardo "culpa lata dolo aequiparatur". Il giudice della riparazione, esaminati tutti gli elementi a sua disposizione, deve trarre con logica argomentazione, il convincimento della sussistenza della colpa e motivarne il grado tra i vari conosciuti, valutando la gravità della negligenza quale appare dal complesso delle circostanze del caso, allorché prenda in esame una condotta asseritamente causativa o concausativa della detenzione sofferta».

La Corte di Cassazione ha confermato, anche con decisioni successive, la suddetta interpretazione del concetto di "colpa grave" (tra le altre, da Sez. 4 n.22642 del 2017), ritenendo che sia la colpa "grave" quando è «connotata, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso».

Deve, quindi, intendersi come gravemente colposo il comportamento dell'indagato caratterizzato da un'eclatante leggerezza o macroscopica trascuratezza, tale, cioè, da superare i limiti del "comune buon senso" e da porre in essere un meccanismo di imputazione del fatto praticamente non dissimile dal dolo, così da giustificare l'esclusione del diritto all'indennità (Sez. 4, Sentenza n. 35689 2009 Rv. 245311 - 01).

2. condizione ostativa e ragioni della cautela: effetto sinergico della "condotta preclusiva" sulla detenzione

Un altro "criterio selettivo" della condotta preclusiva è, per espressa previsione normativa, che essa deve avere "dato o concorso a dare causa" alla detenzione. Il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono, infatti, sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà o abbiano "concorso a darvi causa", sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte dolose o gravemente colpose e il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Il giudice della riparazione deve, pertanto, verificare, con valutazione "ex ante", secondo regole di esperienza comunemente accettate e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, se la condotta dolosa o gravemente colposa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, sentenza n. 3359 del 2016 Rv. 268952) o abbia inciso sul permanere della detenzione. L'anzidetta sinergia della condotta ostativa può, infatti, riguardare "sia il momento genetico che quello del permanere della misura restrittiva" (così, "ex plurimis", Sez. 4, sentenza n. 963 del 1992, RV. 191834).

Nel caso oggetto dell'anzidetta sentenza della Corte di Cassazione del 2019 (n. 36336), l'interessato aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare sofferta a seguito del suo arresto in flagranza per il reato di rapina, commesso in concorso con altre cinque persone, dal quale era stato assolto per non aver commesso. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta di riparazione, ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa dell'istanza collegata eziologicamente con la detenzione. Nell'ordinanza della Corte di appello, osserva la Corte di Cassazione, era stato espresso un giudizio di totale credibilità della persona offesa avulso, però, dal contenuto dell'ordinanza cautelare, con la quale era stato espresso un giudizio non del tutto positivo sul tenore della denuncia della persona offesa, rinviando alle indagini successive e indicando espressamente che vi erano aspetti ancora da chiarire.

L'importanza dell'individuazione e valutazione da parte del giudice della riparazione del nesso causale tra la condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante e la detenzione emerge chiaramente da altra decisione della Corte di Cassazione Sez. 4, sentenza n. 10195 del 2020 (Rv. 278645 -01), con la quale è stato affermato che non integra la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la disponibilità manifestata dall'indagato alla commissione di illeciti diversi da quelli, per i quali sia stata subita la detenzione, non sussistendo il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà.

Va osservato, dal punto di vista pratico, che la necessità dell'anzidetto nesso eziologico impone al giudice della riparazione di confrontarsi, innanzitutto, con l'ordinanza impositiva della custodia cautelare, al fine di eseguire "uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa" (Sez. 3, sentenza n. 36336 del 2019 Rv 277662-01; Sez. 4, sentenza n. 27964 del 2001 Rv. 219686 - 01).

Nondimeno, la Corte di Cassazione in altra sentenza ha, di recente, affermato che, *sebbene il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, debba effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa, ciò non richiede che il giudice della cautela abbia esplicitamente motivato sulla gravità indiziaria della condotta ritenuta integrante la colpa grave, allorquando la stessa sia dotata di un valore indiziario talmente intenso da non richiedere un particolare approfondimento motivazionale* nel provvedimento genetico in cui è sufficiente la menzione (Sez. 4 , Sentenza n. 14685 del 06/04/2021).

Nel caso oggetto della suddetta decisione, la Corte ha rigettato il ricorso con il quale l'interessato censurava il mancato riconoscimento da parte della Corte di appello diritto alla riparazione in ragione della sua condotta gravemente colposa, ritenendo immune da censure il riconoscimento della colpa grave nella condotta dell'istante, rimasto sul luogo di un pestaggio violento ai danni di due militari, per tutta la sua durata, senza intervenire ad impedirlo, e poi fuggito con l'aggressore senza prestare soccorso alle vittime, in relazione alla detenzione subita per concorso in omicidio colposo e in resistenza a pubblico ufficiale, nonostante che l'ordinanza applicativa della misura si fosse limitata a dare conto di tale condotta, senza un approfondimento motivazione circa la gravità indiziaria della stessa.

3. ambito applicativo della condizione ostativa: ingiustizia sostanziale e ingiustizia formale

È stato oggetto di dibattito se la condizione ostativa in esame operi solo in relazione alle ipotesi di "ingiustizia sostanziale" ovvero anche nell'ipotesi di "ingiustizia formale".

La prima (ingiustizia sostanziale) è disciplinata dal primo comma della citata norma e raggruppa le ipotesi di privazione della libertà personale che, pur imposta legittimamente, risulti *ex post* non dovuta in forza di un accertamento, consacrato in una sentenza di proscioglimento irrevocabile, dell'estraneità dell'imputato in ordine ai fatti contestatigli ovvero perché, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 219 del 2008, egli è stato detenuto in custodia cautelare per un periodo superiore alla pena irrogata o a quella risultante da preclusioni processuali.

La seconda ipotesi (ingiustizia formale) è prevista dal secondo comma della menzionata norma e riguarda le ipotesi di oggettiva illegittimità della custodia cautelare in quanto adottata ed eseguita in assenza delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e 280 c.p.p. Il presupposto per il diritto alla riparazione prescinde in quest'ultima ipotesi, a differenza di quanto previsto dal primo comma dell'art. 314 c.p., dall'esito del procedimento penale nell'ambito del quale la custodia cautelare è stata eseguita, e consiste in una decisione irrevocabile attestante la illegittimità della misura cautelare.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 32383 del 2010), intervenute per i contrasti evidenziatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto l'operatività della causa ostativa in esame anche alle ipotesi di "ingiustizia formale".

La decisione delle Sezioni Unite è basata sia sul dato letterale della norma, sia su un'interpretazione basata sulla *ratio* dell'istituto.

La Corte ha osservato che l'anzidetta estensione è aderente al dato letterale poiché il primo comma dell'art. 314 c.p.p. definisce in via diretta ed espressa il diritto alla riparazione come il *diritto ad un' equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora il soggetto non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave* e nel secondo comma dell'art. 314 c.p.p. si stabilisce che "lo stesso diritto spetta". *"Se dunque, il diritto in questione è definito, nelle sue componenti positiva (riparazione per la custodia cautelare subita) e negativa (non avere dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave), nel comma primo dell'art. 314 c.p.p., è interpretazione del tutto fedele alla lettera della legge quella secondo cui il diritto oggetto del richiamo operato al secondo comma della medesima disposizione sia inclusivo di entrambe le dette componenti"*.

Milita per la correttezza dell'anzidetta tesi, oltre al dato letterale, la *ratio* dell'istituto della riparazione, come emersa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha giustificato l'ampliamento dell'ambito di operatività della riparazione, richiamandosi al fondamento solidaristico dell'istituto. Il concetto è espresso in modo chiaro nella sentenza della Corte Costituzionale n. 446 del 1997, nella quale si precisa che il fondamento giuridico dell'istituto è ravvisabile *nel rischio funzionale inerente intrinsecamente all'esercizio della giurisdizione penale cautelare, che comporta di per se l'accollo per lo Stato di un onore riparatorio nei confronti di chi, per effetto di quell'esercizio, abbia subito una lesione del bene fondamentale della libertà personale, che lo stesso Stato abbia poi giudicato ingiusta"*.

L'interpretazione estensiva del secondo comma dell'art. 314 c.p.p. si pone su questa linea. Interpretazione quest'ultima che trova le premesse nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 20 del 1993 che ha ricondotto al secondo comma dell'art. 314 c.p.p. anche le ipotesi in cui l'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della misura sia avvenuta ex post e sulla base di elementi acquisiti posteriormente al momento della emissione del provvedimento cautelare e dello svolgimento del procedimento cautelare.

Di qui il riconoscimento del diritto alla riparazione nel caso di detenzione protratta oltre il termine di durata (Sez. 1, sentenza n. 3346/01), nel caso di proroga tardiva della custodia cautelare (Sez. 6, sentenza n. 26873/2005), nel caso di mancata richiesta del Ministro (Sez. 4, sentenza n. 42022/2006), nel caso difetto del presupposto dell'urgenza per il giudice dichiaratosi incompetente territorialmente (Sez. 3, sentenza n. 25201/2008), nel caso di derubricazione del reato oggetto del provvedimento custodiale, all'esito del dibattimento, in un reato che non consente, in ragione della pena edittale, l'adozione di misure (Sez. 4, sentenza n. 8869/2007) e nel caso di difetto delle condizioni di procedibilità, accertata all'esito del processo (Sez. 4, sentenza n. 23896/2008).

Secondo le Sezioni Unite, l'anzidetta interpretazione estensiva determinerebbe un evidente avvicinamento tra ipotesi di cui all'art. 314 c.p.p., primo e secondo comma, perché l'ingiustizia anche formale si fonda su elementi emersi successivamente alla sua applicazione. L'accertamento, con valutazione ex ante, dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 273 e 280 c.p.p. per l'adozione o il mantenimento della misura cautelare, è, pertanto, solo una *species* del *genus* accertamento, comunque avvenuto, dell'ingiustizia obiettiva costituita dall'anzidetta insussistenza.

L'emersione di elementi istruttori non valutati al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale può, peraltro, avvenire anche nel corso del procedimento cautelare, sicché il materiale probatorio di cui aveva la disponibilità il G.I.P. può essere differente da quello valutato dal giudice dell'impugnazione.

In tali ipotesi è costituzionalmente insostenibile che si operi senza tenere conto del limite interno che condiziona il riconoscimento del diritto in favore di chi definitivamente assolto, perché entrambe le situazioni sono caratterizzate dall'esistenza di una decisiva differenza tra gli elementi posti a disposizione del G.I.P. al momento dell'applicazione della misura e quelli, successivamente, emersi, sulla cui base viene, poi, accertata la ingiustizia obiettiva della detenzione.

La Corte ha precisato che "nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione... la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa". L'anzidetta preclusione dipende dal "meccanismo causale che governa l'operatività della condizione in parola. Allorquando, in effetti, si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficiente causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo. La rilevanza della condotta ostativa si misura infatti non sull'influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sull'idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa" (cfr. C. Cass., Sez. 4, 15 marzo 1995, Sorrentino), con la conseguenza

che *“ai fini delle verifiche di pertinenza del giudice della riparazione diviene, quindi, particolarmente importante appurare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi”* (nello stesso senso tra le altre Sez. 4, Sentenza n. 8021 del 2014 Rv. 258621 – 01 e Sez. 4, Sentenza n. 26261 del 2016 Rv. 270099 – 01).

4. Generalità comportamenti ostativi: comportamenti extraprocessuali e processuali.

Le condotte ostative al riconoscimento della riparazione consistono, dunque, in base alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul solco Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 34559 del 2002) in comportamenti attribuibili all'interessato, *che rivelino dolo, eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti* e che siano eziologicamente collegati con la detenzione. Il giudice della riparazione apprezza, sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili, detta condotta in via autonoma rispetto al giudice del processo penale, *al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale”* (Sez. 4, n. 3359 /2016 Rv. 268952). La menzionata autonomia non consente, però, al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc., Rv. 270039). Come è stato recentemente precisato, però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'*“al di là di ogni ragionevole dubbio”*, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (Sez. 4 n. 34438 del 2019 cc. Rv. 276859 – 01; Sez. 4, sentenza n.2145 del 2021 Rv 280246-01; Sez. 4 sentenza n. 23146 del 2021).

È stato discusso, se, ai fini dell'individuazione condotta ostativa, possano assumere rilevanza i comportamenti che l'indagato o imputato abbia tenuto prima della legale conoscenza della esistenza del procedimento a suo carico ossia i cosiddetti *comportamenti extraprocessuali*.

Essendosi creato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un contrasto interpretativo sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (C. Cass. Sez. Un n. 43/96 Rv. 203636 – 01).

Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai datato e superato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la colpa grave rilevante ai fini della condotta ostativa al riconoscimento della riparazione non potrebbe mai ravvisarsi in un momento precedente alla conoscenza della pendenza del procedimento, dato che si perverrebbe, altrimenti, a una rivalutazione del comportamento tenuto dal soggetto già preso in considerazione dal giudice penale, incidendo su diritti fondamentali del cittadino, il quale è libero di vivere come vuole, anche ai limiti del reato, purché non travalichi il confine tra lecito e illecito, confine non travalicato avendo il giudice penale ritenuto non-reato quella data condotta (tra altre: Sez. IV, 12 ottobre 1994 n. 1405, Sibilla; Sez. IV, 8 luglio 1994 n. 1029, Maffezzoli; Sez. IV, 28 aprile 1992 n. 1401, Zenatti; Sez. I, 20 gennaio 1992 n. 192, Traldi; Sez. I, 17 dicembre 1991 n. 4927, Ciacci).

Secondo altro filone interpretativo, invece, ogni momento della condotta del soggetto, purché connotabile di colpa grave, deve essere valutata ai fini del riconoscimento o della esclusione, della causa impeditiva del diritto alla riparazione. Ciò sia in forza di un dato letterale della norma, sia in considerazione del *sinallagma politico costituzionale*, di cui si è già detto, in base al quale il legislatore ha stabilito *una correlazione tra la condotta del singolo, rispettosa dei doveri sui quali si regge l'organizzazione socio-statuale* (di lealtà civica e di solidarietà ricavabili dall'art.2 della Costituzione) e *il diritto all'indennizzo* (cfr., Sez. IV, sentenza n. 1299 del 1994; Sez. IV, sentenza n. 924 del 1994; Sez. IV, sentenza n.16228 del 1993; Sez. IV, sentenza n. 1558 del 1992; Sez. IV, sentenza n. 1514 del 1992; Sez. IV, sentenza n. 963 del 1992).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute sul punto, hanno ritenuto fondato quest'ultimo orientamento. Lo Stato si assume il rischio insito nella giurisdizione cautelare, provvedendo a indennizzare colui che sia stato ingiustamente sotto posto a detenzione per esigenze della collettività e sia, poi, stato assolto, a condizione che quest'ultimo si sia comportato in base ai doveri *sui quali si regge l'organizzazione socio-statuale* ossia non abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con sue condotte dolose o gravemente colpose. In base a tale ragionamento è valutabile ogni comportamento sia antecedente che successivo alla conoscenza del procedimento penale a suo carico. Le condotte rilevanti ai fini del giudizio di riparazione possono, pertanto essere sia extraprocessuali che processuali

41. condotte processuali generalità: silenzio, reticenza, mendacio, autoincolpazione, latitanza, altre condotte processuali

Le e Sezioni Unite della Corte Cassazione hanno precisato, a proposito delle condotte processuali, che "la valutazione dei comportamenti successivi" alla conoscenza del processo "deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale" (Sez. Un n. 43/96 Rv. 203636 - 01).

In via generale, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la condotta processuale dell'imputato o dell'indagato, sebbene espressione di una legittima scelta difensiva, può avere

rilevanza nel giudizio di riparazione ma a determinate condizioni, ossia che giudice della riparazione dia adeguata e completa motivazione circa l'effetto sinergico di detta condotta all'applicazione della misura cautelare o al suo mantenimento.

La condotta processuale dell'interessato va, infatti, sempre rapportata, come tutte le condotte ostative, alla sua incidenza rispetto alla detenzione; si deve, quindi, accertare e adeguatamente motivare se e in quale modo l'anzidetta condotta abbia corroborato il quadro indiziario esistente e/o abbia contribuito al mantenimento della detenzione.

E', infatti, proprio l'accertato rapporto di causa/effetto tra l'anzidetta condotta e la detenzione o il mantenimento della stessa che autorizza il riconoscimento della rilevanza negativa, nel giudizio di riparazione, della strategia difensiva, comunque legittima, dell'indagato o imputato.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale maggioritario il silenzio, la reticenza e la menzogna non assumono rilievo non in quanto tali.

È stato sostenuto, al riguardo, che il **silenzio e la reticenza da sole non assumono rilievo ai fini della determinazione della colpa grave**, poiché resta fermo l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato. Tuttavia, nell'ipotesi in cui questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, in quanto tale, vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente al permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa.

In sostanza, il silenzio, la reticenza e la menzogna possono essere valutati dal giudice della riparazione in presenza di una condotta antecedente ritenuta sinergica all'evento-detenzione rispetto alla quale l'indagato o l'imputato, unici in grado di fornire spiegazioni, non lo abbiano fatto ossia quando il silenzio, la reticenza o il mendacio si sostanziano nella "mancata allegazione di fatti favorevoli" (Sez. 3, sentenza n. 13714 del 2005 Rv 231624-01; Sez. 4, sentenza n. 39528 del 2006 Rv. 235390 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 11423 del 2008 Rv. 238940 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 15140 del 2008 Rv. 239808 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13604 del 2008 Rv. 239840 - 01; Sez. 4, sentenza n. 26686 del 2008 Rv. 240940 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 40291 del 2008 Rv. 242755 - 01; Sez. 4, sentenza n. 40902 del 2008 Rv 242756-01; Sez. 4, sentenza n.43309 del 2008 Rv 241993- 01; Sez. 4, sentenza n. 47041 del 2008 Rv. 242757-01; Sez. 4, sentenza n. 47047 del 2008 RV 242759-01; Sez. 4, sentenza n. 4159 del 2008 Rv. 242760 - 01; Sez. 4, sentenza n. 25252 2016 Rv. 267393 - 01; Sez.3, sentenza n. 51084 del 2017 Rv. 271419 - 01; Sez. 4, sentenza n. 3895 del 2017 Rv 271739-01).

Casi

Volendo esemplificare gli anzidetti principi, va osservato: che è stato rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello, con la quale era stata negata la riparazione in una fattispecie in cui l'interessato, risultato in assiduo contatto telefonico con soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, non aveva fornito alcuna giustificazione in merito a tale fatto, di causale incidenza nell'adozione del provvedimento restrittivo; che è stato ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito, che aveva rigettato la riparazione in un caso in cui l'imputato, in presenza di un quadro indiziario di rilievo a suo carico, era rimasto in silenzio nel corso dell'interrogatorio, fornendo un alibi solo in un secondo momento; che è stata ritenuta integrare la condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione il comportamento del ricorrente, accertato nel giudizio di merito, che, negando la propria responsabilità, aveva fornito una giustificazione poco credibile circa l'utilizzo da parte sua dell'auto della fidanzata, mezzo impiegato per l'esecuzione del reato di rapina; che è, invece, stato ritenuto corretto il riconoscimento del diritto alla riparazione, nonostante il silenzio serbato dall'indagato, atteso che gli elementi che egli avrebbe dovuto chiarire nel corso dell'interrogatorio si riducevano ad un numero limitato di conversazioni, dalle quali non era possibile ricavare un suo ruolo di compartecipe nei delitti contestati.

La rilevanza del nesso causale tra condotta processuale dell'indagato o dell'imputato e la detenzione è ben esplicitata in un caso affrontato dalla Corte di Cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 34656 del 2010 Rv. 248074 - 01) che ha annullato l'ordinanza della Corte di appello con la quale era stata rigettata la domanda di riparazione avanzata da una persona detenuta in custodia cautelare per i reati di tentato omicidio ed altri delitti, poi assolto da tali addebiti per non avere commesso il fatto. Il giudice di merito aveva motivato il diniego della riparazione poiché l'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere, in tale modo non contestando le accuse mossegli, ed era rimasto assente dal dibattimento, così rafforzando l'ipotesi accusatoria. Il giudice di legittimità ha annullato l'ordinanza, evidenziando che il giudice di merito non aveva motivato circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta processuale dell'imputato e l'adozione del provvedimento restrittivo o il mantenimento della detenzione, poiché non aveva indicati gli elementi che l'istante aveva ommesso di allegare a propria discolta. In particolare, la Corte di appello aveva addebitato al ricorrente di non avere indicato a propria difesa l'alibi fornitogli dalla fidanzata (che aveva sostenuto che egli si trovava in casa della stessa ed in sua compagnia al momento del fatto) e di non avere chiarito la questione relativa al taglio dei suoi capelli (secondo l'accusa, il giorno dopo il tentato omicidio l'imputato si era recato dal barbiere per tagliare i lunghi capelli e non farsi riconoscere). Il giudice del merito, ad avviso della Corte di Cassazione, non aveva specificato come gli anzidetti chiarimenti avrebbero potuto evitare l'adozione del provvedimento custodiale e lo stesso mantenimento della carcerazione poiché la mancata indicazione dell'alibi non aveva avuto efficienza causale, essendo già stato proposto dalla fidanzata del ricorrente ed ignorato, e poiché il mancato chiarimento della vicenda dei capelli non rappresenta un elemento tali da poter essere chiarito solo dall'imputato.

Secondo altro indirizzo minoritario della giurisprudenza di legittimità, il silenzio, la reticenza ed il mendacio possono avere rilevanza di per sé stessi, spettando al giudice della riparazione decidere se il silenzio, la reticenza o il mendacio bastino da soli o necessitino di altri elementi di colpa per escludere il diritto alla riparazione.

La Corte di cassazione ha, infatti, affermato che *"Il legislatore...non ha riconosciuto incondizionatamente siffatto diritto alla riparazione, ma l'ha esplicitamente escluso quando il comportamento dell'indagato, da solo o con altre circostanze, ha indotto in errore il giudice cautelare circa l'esistenza di indizi di colpevolezza a carico dello stesso indagato. E ciò in forza del principio generale stabilito dall'art. 1227 c.c., comma 2, secondo cui il risarcimento del danno non è dovuto quando il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza"*. Conseguentemente *"nel giudizio penale, l'imputato ha diritto di difendersi anche col silenzio e il mendacio; nel giudizio di natura civilistica per la riparazione, il giudice può valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato per escludere il suo diritto all'equo indennizzo. Spetterà poi allo stesso giudice della riparazione decidere se il silenzio o il mendacio bastino da soli, o necessitino del concorso di altri elementi di colpa, per escludere il diritto all'indennizzo. In questo ambito potrà per esempio valutare se il silenzio ha svolto colposamente un ruolo sinergico nel giustificare la misura detentiva in quanto ha ritardato l'acquisizione di elementi a discarico"*. (Sez. 3, sentenza n. 13714 del 2005 Rv. 231624 - 01; Sez. 4, sentenza n. 243374 del 2006 Rv 234574-01; Sez. 4, Sez.4, sentenza n. 11423 del 2008 Rv. 238940 - 01).

Quanto al **mendacio**, va osservato che ad esso la Corte di Cassazione ha attribuito una valenza particolarmente negativa rispetto al silenzio alla reticenza, trattandosi di una condotta commissiva volontaria ed ambigua.

E' stato, infatti, affermato che *"Il mendacio costituisce una condotta volontaria ambigua e fortemente equivoca, che, andando ben al di là del mero silenzio, può avvalorare... gli indizi su cui si fonda la misura cautelare, qualora investa elementi significativi di indagini e può, pertanto, assumere rilievo, ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi alla riparazione per ingiusta detenzione, laddove contribuisca a confermare i gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto sottoposto alla misura cautelare derivanti dalla sua condotta extra-processuale scorretta, imprudente o leggera, idonea ad ingenerare l'apparenza di un suo coinvolgimento nell'illecito penale"* (Sez. 4 - , Sentenza n. 36478 del 2020 Rv. 280082 - 01).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il ricorrente avverso il provvedimento di diniego della riparazione da parte della Corte di appello, sottoposto alla misura cautelare per i reati di cui agli artt. 56, 629, 628, terzo comma, 513-bis c.p., 7 I. n. 203 del 1991, era stato assolto in primo grado all'esito di giudizio abbreviato. La condotta dell'interessato era consistita nell'aver promosso scorrettamente, presentandosi in divisa ed anche dopo che un commerciante gli aveva prospettato la possibilità di intimidazioni, la società di vigilanza del fratello, appoggiata da clan camorristici. Il giudice del merito lo aveva assolto poiché non poteva escludersi che il predetto *"proprio perché dipendente della società, si fosse limitato a proporre la stipula di contratti in*

favore della società della quale era dipendente, restando però all'oscuro che la stessa fosse in realtà controllata dall'organizzazione camorristica ed intendesse imporsi sul mercato attraverso un'attività intimidatoria". In sede di interrogatorio di garanzia l'istante aveva mentito, dichiarando che avere promosso la società del fratello per farsi assumere, quando risultava che egli era stato già stato assunto. La Corte di Cassazione ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza della Corte poiché il mendacio, pur non concernendo aspetti essenziali relativamente alla configurabilità dell'illecito, ha riguardato, comunque, elementi significativi dell'attività di indagine e, inoltre, collegandosi alla condotta extra-processuale leggera ed equivoca del ricorrente, ha finito con il confermare l'apparenza del suo pieno coinvolgimento negli illeciti della società del fratello.

La giurisprudenza di legittimità ha, più, volte ribadito che l'**autoincolpazione** costituisce una condotta processuale rilevante ai fini del giudizio di riparazione, *purché il giudice della riparazione motivi sia in ordine all'addebitabilità di tale comportamento all'interessato, sia in ordine all'incidenza di essa sulla determinazione della detenzione* (Sez. 4, sentenza n. 4372 del 2015 Rv. 263197-01; Sez. 4, Sentenza n. 34656 2010 Rv. 248074 - 01, Sez. 4, sentenza n. 8163 del 2002 Rv. 220984 - 01 ; Sez. 6, sentenza 1992 Rv. 190488 - 01).

Il giudice di legittimità ha più volte fatto riferimento, ai fini della configurabilità di una condotta ostativa, all'autoincolpazione ma lo ha fatto nel descrivere la valenza nell'ambito del giudizio di riparazione delle altre condotte processuali.

Non ho rinvenuto pronunce specifiche sul punto né mi sono mai capitati casi in cui sia venuta in rilievo una simile condotta processuale.

Va, tuttavia, osservato che si tratta di una condotta, come il mendacio e a differenza del silenzio e della reticenza, commissiva e volontaria che se riferita a elementi significativi dell'indagine e riscontrata da altri elementi è particolarmente rilevante ai fini del diniego della riparazione.

L'autoincolpazione come condotta processuale può avvenire nell'ambito di un interrogatorio di garanzia o reso al P.M. o alla p.g. delegata dal P.M. o in sede di spontanee dichiarazioni.

Viene da chiedersi come si possa pervenire all'esito del giudizio di merito all'assoluzione con formula di merito ove l'interessato abbia fatto ammissioni rilevanti rispetto all'addebito formulato nei suoi confronti.

- Può ipotizzarsi che il giudice della cognizione, pur ritenendo attendibile l'autoincolpazione e dimostrate le condotte descritte dal dichiarante, abbia ritenuto che le anzidette condotte non integrino la condotta penalmente rilevante contestata all'imputato. In questo caso, il giudice della riparazione può tenere conto dell'autoincolpazione poiché è tenuto a procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e, data la diversità dei temi d'indagine e delle regole probatorie della fase cautelare e del giudizio di cognizione, può considerare idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all'equa riparazione circostanze oggettive accertate in sede penale sebbene dal giudice della cognizione valutate come semplici elementi di sospetto, ed in quanto tali insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna;

- È possibile ipotizzare, che si sia pervenuti a un giudizio assolutorio poiché l'autoincolpazione sia stata ritenuta inattendibile dal giudice della cognizione. In base ai principi generali in materia di condotte ostative, il giudice della riparazione non può attribuire decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all'indennizzo, a condotte escluse dal giudice penale. Tuttavia, nel caso autoincolpazione, ciò che viene in rilievo non è solo la condotta extraprocessuale descritta dal dichiarante e ritenuta dal giudice della cognizione inesistente, ma la condotta processuale in sé, consistita nell'ammettere certe condotte. Ed allora, potrebbe assumere rilevanza ai fini del rigetto della riparazione, l'autoincolpazione ove al momento dell'emissione della misura cautelare l'anzidetta condotta processuale abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, in presenza di un quadro indiziario, l'apparenza della rilevanza penale della condotta extraprocessuale del soggetto;

-Può anche verificarsi che si sia pervenuti all'assoluzione dell'imputato, che nella fase delle indagini si è autoincolpato dei fatti a lui addebitati, poiché le sue dichiarazioni sono state ritenute affette da inutilizzabilità "fisiologica". In questo caso il giudice della riparazione, in base ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, può utilizzare le anzidette dichiarazioni autoindizianti e ritenerle, sempre in presenza di altri elementi considerati dal giudice della cautela di riscontro all'attendibilità, una condotta ostativa; qualora, invece, le anzidette dichiarazioni siano state ritenute dal giudice della cognizione patologicamente inutilizzabili, non sembra potersi fare uso delle stesse in sede di riparazione.

Va, altresì, considerato che l'autoincolpazione può venire in rilievo anche in ipotesi di ingiustizia formale accertata *ex post* sulla base di elementi diversi da quelli sottoposti al giudice della cautela (esempio derubricazione dell'addebito provvisorio in un delitto meno grave che non consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere o procedibile a querela). In tale caso, l'autoincolpazione, sempre che non sia stata ritenuta dal giudice della cognizione patologicamente inutilizzabile, può avere contribuito a creare l'apparenza della configurabilità del più grave reato.

La decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e darsi alla **latitanza** non è stata ritenuta condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, considerato anche che il predetto è stato, poi, assolto dall'addebito oggetto della misura cautelare (Sez.4, Sentenza n. 42746 del 2007; Sez. 4, Sentenza n. 39529 del 2014 Rv. 261404 – 01).

La Corte di Cassazione ha valutato immune da vizi l'ordinanza della Corte di appello che aveva accolto la domanda di riparazione, rilevando che il lungo periodo di latitanza da solo non poteva costituire colpa grave a fronte del fatto che la chiamata in correità di un collaboratore di giustizia era stata ritenuta dal giudice della cognizione priva di riscontri e del fatto che altri collaboratori hanno escluso la partecipazione del ricorrente al fatto omicidiario. Nel caso esaminato dal Giudice di legittimità i precedenti penali e la frequentazione di ambienti criminali da parte dell'interessato nel periodo di latitanza erano stati ritenuti dalla Corte territoriale rilevanti ai fini della quantificazione dell'indennizzo (Sez. 4, Sentenza n. 42746 del 2007 Rv. 238306 – 01).

Possono venire in rilievo **altre condotte processuali** dell'interessato diverse dal silenzio, dalla reticenza, dal mendacio e dall'autoincolpazione ostative alla riparazione, nelle ipotesi di **mancata corrispondenza tra la pena inflitta e la pena scontata.**

Consultando la giurisprudenza di legittimità, emerge che la Corte di Cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 34327 del 2018 Rv. 273801 – 01) ha, infatti, rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello, con la quale era stata rigettata la domanda di riparazione avanzata di una persona condannata, che aveva scontato una pena superiore a quella inflittagli. È stato ritenuto affetto da grave trascuratezza e negligenza il comportamento processuale dell'interessato, frutto di una sua libera scelta, che aveva omesso di dare informazioni al nuovo difensore di fiducia, di ritirare il piego contenente la notifica della sentenza di condanna di primo grado, che rifiuti la notifica dell'ordine di carcerazione e che ometta la tempestiva presentazione dell'istanza di rimessione in termini.

La fattispecie sottoposta al vaglio della Corte di legittimità ha riguardato la domanda di riparazione per la detenzione protrattasi in esecuzione di sentenza di condanna, la cui esecuzione era stata sospesa in accoglimento di un'istanza di restituzione in termini, cui aveva fatto seguito un giudizio di appello, conclusosi con sentenza di condanna a una pena inferiore a quella originariamente irrogata, peraltro sospesa alle condizioni di legge. La Corte di Cassazione ha ritenuto immune da vizi il provvedimento della Corte di appello con il quale era stata rigettata la domanda di riparazione poiché il periodo di carcerazione subito in più era imputabile a colpa grave del richiedente, il quale non aveva informato il nuovo difensore di fiducia del processo in corso e della udienza già fissata, non aveva curato il ritiro del piego contenente la notifica della sentenza di condanna di primo grado, aveva rifiutato la notifica dell'ordine di carcerazione e non aveva presentato tempestivamente l'istanza di rimessione in termini.

La condotta processuale dell'interessato può venire in rilievo anche nel caso in cui la mancata corrispondenza tra la pena inflitta e la pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, come ad esempio la liberazione anticipata.

La Corte di Cassazione non è uniformemente orientata in ordine alla riparabilità della detenzione sofferta in più a causa di vicende processuali.

Secondo un orientamento, il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena (Sez. 4, n. 40949 del 2015 Rv. 264708 - 01, Sez. 4 , sentenza n. 50453 del 2019 Rv. 277905 – 01, entrambe relative a fattispecie, in cui il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena).

L'anzidetto orientamento è basato sulla constatazione che la Corte Costituzionale, nel dichiarare con sentenza n. 219 del 2008, la (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. ha chiarito la portata della adottata decisione relativa alla sola ipotesi, rilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, in cui la pena definitivamente applicata all'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti

inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta, pertanto, escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile, se diversa da quella applicata, consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti, si produce una situazione diversa rispetto a quella che ha indotto il giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p.

Secondo altro orientamento, il diritto alla riparazione è, invece, configurabile ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, ma esclusivamente se sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 18542 del 2014 Rv. 259210, relativa ad un'ipotesi nella quale il ricorrente aveva subito un periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata perché l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena; Sez. 4, n. 30492 del 2014, Rv. 262240 fattispecie nella quale è stato ritenuto il diritto alla riparazione a colui che aveva patito una pena che era stata computata nell'ordine di esecuzione nonostante fosse estinta per indulto, anche se il giudice dell'esecuzione non l'aveva ancora applicato; Sez. 4, sentenza n. 45247 2015 Rv. 264895, fattispecie nella quale è stato riconosciuto il diritto alla riparazione anche a chi abbia patito una pena per la quale era stato legittimamente emesso l'ordine di esecuzione ma che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 c.p. senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena; Sez. 4, sentenza n. 47993 del 2016 Rv. 268617, per la quale "la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione"; Sez. 4, n. 57203 del 2017 Rv. 271689 - 01 fattispecie nella quale è stata annullata con rinvio l'ordinanza della Corte di appello che aveva riconosciuto la riparazione per la detenzione subita in più a causa della liberazione anticipata, ma nella quale è stato affermato che sussiste il diritto alla riparazione per la detenzione subita in misura maggiore a causa di vicende relative alla fase di esecuzione della pena purché ciò dipenda da un errore dell'autorità giudiziaria e non sia ravvisabile una condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante; Sez. 4, sentenza n. 18358 del 2019 Rv. 276258 - 01, secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, è configurabile il diritto alla riparazione in favore del condannato all'ergastolo senza isolamento che, per errore nella predisposizione dell'ordine di esecuzione, abbia patito ingiustamente l'isolamento diurno; Sez. 4 - , Sentenza n. 17118 del 2021 relativa all'esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e di successivo accoglimento dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza).

Il menzionato orientamento fa leva sulla pronuncia n. 310 del 1996 della Corte costituzionale, in base alla quale "la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiusta, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata".

La Corte di Cassazione (Sez. 4, sentenza n. 48993 del 2017 Rv 271157-01) non ha mancato di evidenziare che la decisione della Consulta riguardava un caso, nel quale l'ordine d'esecuzione della misura era stato adottato in base all'errato presupposto che si fosse formato il giudicato di condanna nei confronti dell'interessato; tuttavia il principio affermato nella sentenza della Corte Costituzionale deve interpretarsi come estensibile a tutte le ipotesi di provvedimenti causalmente incidenti sulla restrizione personale che siano viziati da illegittimità (fra i quali a ben vedere rientra anche quello che ha attinto l'odierno ricorrente).

«La disparità di trattamento tra le due situazioni appare ancor più manifesta, se si considera che la detenzione conseguente ad ordine di esecuzione illegittimo offende la libertà della persona in misura non minore della detenzione cautelare ingiusta». « La scelta legislativa risulta oltretutto ingiustificata anche alla luce della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dove, al punto 100 dell'art. 2, comma 1, e prefigurata, accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, vale a dire del giudicato erroneo (già oggetto della disciplina del codice previgente), anche la riparazione per la "ingiusta detenzione"; ciò che lascia trasparire l'intento del legislatore delegante di non introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva. Lo stesso art. 2 della citata legge di delegazione, nel prevedere che il nuovo codice si debba adeguare alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale, depone nel senso della non discriminazione tra le due situazioni, giacché proprio la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, prevede espressamente, all'art. 5, il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. (...)».

Si è quindi ritenuto, richiamando anche la sentenza della Corte EDU del 24 marzo 2015, Messina c. Italia, causa n. 39824/07 (caso nel quale l'interessato aveva espiato una pena di durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto, in un primo tempo negategli per un errore nelle annotazioni del certificato del casellario giudiziale) che la tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario oltre all'errore dell'autorità procedente che non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato, che sia stato

concausa dell'errore nel quale è caduta l'autorità giudiziaria. Siffatto comportamento va ovviamente ricercato in stretto rapporto all'atto giudiziario di cui trattasi. In concreto, occorre domandarsi se il comportamento del condannato abbia concorso - dolosamente o colposamente - a determinare il ritardo nella emissione di un nuovo ordine di esecuzione recante la (corretta) data della fine dell'espiazione della pena. Il procedimento per la concessione della libertà anticipata è disciplinato dall'art. 69-bis dell'O.P., andrà quindi considerata se si è realizzata una ordinata sequenza procedimentale, contenuta nei limiti temporali fisiologici o se, viceversa, siano ravvisabili nella decisione dell'istanza e nella emissione del connesso ordine di esecuzione ritardi non giustificabili, e ancora, andrà accertato se eventuali ritardi siano attribuibili anche a colpa grave o dolo dell'istante, come ad esempio tardive presentazioni di domande.

4.3. condotte extraprocessuali: frequentazioni, connivenza, fatti illeciti penali ed extrapenali

Le **frequentazioni** con soggetti coinvolti in attività criminose o gravati da precedenti penali può configurare, a determinate e condizioni, un comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

Una prima condizione è che le frequentazioni siano effettivamente avvenute.

Nulla questio qualora la prova della loro esistenza provenga da colui che ha chiesto la riparazione ovvero quando sono ammesse dall'istante nell'ambito del processo penale oppure quando sono frutto di intercettazioni o di servizi di o.p.c. che coinvolgono direttamente il soggetto, è, invece, più problematica la valutazione di tale comportamento ai fini del giudizio di riparazione, allorché provenga soltanto da affermazioni di terzi, ad esempio nell'ambito di conversazioni intercettate. In quest'ultimo caso è necessario che le anzidette affermazioni dei terzi trovino un riscontro sul piano fattuale o logico.

E' stato, infatti, sostenuto dalla Corte di Cassazione che le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti - integranti la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo- può essere tratta da conversazioni intercorse tra terze persone, legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavorevole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assoluzione (Sez. 4, sentenza n. 8914 del 2015 Rv. 262436 - 01, nella fattispecie, nella sentenza di assoluzione del ricorrente dall'accusa di partecipazione ad associazione di stampo mafioso era comunque riconosciuta, sulla base di conversazioni intercettate tra terze persone, la sua contiguità a tale associazione).

La rilevanza delle frequentazioni ai fini dell'accertamento del comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo è condizionata, come emerge dai precedenti giurisprudenziali, alla consapevolezza da parte dell'indagato o dell'imputato che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, al collegamento eziologico delle frequentazioni con la detenzione e alla mancanza di rapporti di parentela che le giustificano.

- la consapevolezza da parte dell'indagato o imputato che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti

Le frequentazioni, che configurano un comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, sono, nella maggior parte dei casi, quelle con soggetti coimputati, condannati in relazione agli addebiti per i quali l'interessato ha patito la custodia cautelare e dai quali è stato assolto per non avere commesso il fatto, ovvero con soggetti gravati da specifici precedenti penali connessi con il delitto per il quale l'istante ha subito la detenzione.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di frequentazioni con persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere in quanto viene in rilievo rispetto a tale delitto "in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo", non mancano, però, sebbene in numero molto inferiore, pronunce anche in ipotesi di reati posti in essere in concorso.

In tali fattispecie, le frequentazioni sono state valutate come condotta gravemente colposa idonea a concorrere a ingenerare il convincimento della partecipazione all'attività illecita, purché sia stata accertata la consapevolezza da parte dell'indagato o imputato che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti.

casi

E' stato rigettato dalla Corte di Cassazione il ricorso avverso l'ordinanza della Corte appello con la quale era stata negata riparazione a favore di un soggetto, attinto da precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio, imputato, per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso e plurime rapine, che manteneva intense frequentazioni con soggetti malavitosi, anche a fini illeciti (C. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 51722 /2013 Rv. 257878 - 01); la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure il rigetto della richiesta di indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall'istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice della cautela lo aveva ritenuto inserito (Sez. 4, Sentenza n. 9212/2014 Rv. 259082 - 01).

E' stata, altresì, ritenuta immune da vizi l'ordinanza di rigetto della Corte di appello che ha ravvisato il comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo nella circostanza che l'istante, imputato di reati in materia di sostanze stupefacenti, aveva avuto frequenti contatti telefonici con soggetti coinvolti nel traffico di sostanza stupefacenti e non aveva spiegato le ragioni di tali contatti, condotta quest'ultima eziologicamente collegata alla detenzione perché costituente riscontro delle dichiarazioni di terzi, poi cadute nel giudizio di cognizione (Sez. 3, sentenza n. 363/2008 Rv. 238782 - 01).

Il medesimo principio è stato affermato con riguardo alla detenzione disposta nei confronti di persona indagata di tentata rapina commessa in concorso con altri soggetti ai danni di una gioielleria, essendo stata ravvisata la colpa grave nell'incontro dell'istante con l'intero gruppo dei rapinatori, avvenuto il giorno stesso della rapina, in concomitanza di altri gravi indizi, quali la disponibilità del furgone utilizzato per la rapina o l'aver accompagnato il giorno prima uno dei rapinatori dinanzi alla gioielleria (Sez. 4, n. 21575 /2014 Rv. 25921301).

Le "frequentazioni" sono state ritenute rilevanti ai fini del rigetto della riparazione anche in un caso in cui l'imputato sia stato assolto per insussistenza del fatto, poiché la Corte ha ritenuto

immune da censure la decisione che aveva ritenuto gravemente colposa la condotta di un indagato per il delitto di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.), che, come emerso dalle conversazioni intercettate e dal materiale rinvenuto nel suo computer, aveva intrattenuto assidue frequentazioni e prolungati dialoghi con soggetti legati al fondamentalismo islamico, contenenti riferimenti al martirio, alla guerra e alla "jihad" di matrice islamica, e scaricato da internet materiale propagandistico e documenti inerenti alla fabbricazione di ordigni e all'addestramento militare di appartenenti a gruppi terroristici (Sez. 4 - , Sentenza n. 27458 del 2019 Rv. 276458 - 01). Nella fattispecie in esame, a ben vedere, le frequentazioni hanno riguardato soggetti non riconosciuti responsabili, nell'ambito del processo penale, o, comunque, che non risulta avessero precedenti penali. Le frequentazioni, in questo caso, sono accompagnate da tutta una serie di elementi, materiale propagandistico e documenti inerenti alla fabbricazione di ordigni, che hanno contribuito a determinare, secondo una valutazione *ex ante* e basata su regole di esperienza condivise, l'apparenza della sussistenza del reato contestato e il coinvolgimento del soggetto che ha chiesto la riparazione nell'anzidetto reato.

- nesso causale tra le frequentazioni e il provvedimento restrittivo adottato

Ai fini del riconoscimento della causa ostativa in esame non basta la dimostrazione di frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o gravati da precedenti penali connessi con il delitto per il quale è stata emessa la custodia cautelare, è, altresì, imprescindibile fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato.

La Corte di Cassazione ha precisato, al riguardo, che *"la stessa conformazione dell'art. 314 c.p.p., secondo cui è ostativo alla riparazione il comportamento che per dolo o colpa grave abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita, richiede, evidentemente, che non tutte le frequentazioni siano tali da integrare la colpa ma solo quelle che, appunto siano da porre in relazione quanto meno di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato"* (cfr., Sez. 4, n. 1921/14 Rv. 258486).

Sotto tale profilo, non possono, allora, non rilevare il tipo e la "qualità" di dette frequentazioni la cui verifica è dunque rimessa al giudice della riparazione nel contesto della necessaria e specifica motivazione in ordine alla incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (cfr Sez. 4, Sentenza n. 39199 /2014 Rv. 260397 - 01 che richiama Sez. 4, Sentenza n. 34656/2010, Davoli, Rv. 248074). Nel caso in esaminato la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte di appello con rinvio, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali le frequentazioni dovessero ritenersi avere concorso nel determinare la detenzione. La Corte di merito non aveva specificato se i rapporti con soggetti pregiudicati o esponenti di clan mafiosi fossero "isolati e risalenti nel tempo" ovvero costanti ed assidui.

In un'altra fattispecie, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali le frequentazioni del ricorrente, indagato per i reati di rapina aggravata dall'uso delle armi e dal numero di persone, di detenzione e porto di armi e munizioni da sparo, ricettazione e tentato omicidio aggravato e poi assolto, con alcuni dei rapinatori avessero concorso nel determinare la detenzione (Sez. 4 - , Sentenza n. 53361 / 2018 Rv. 274498 - 01). La Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della colpa grave perché l'indagato aveva intrattenuto contatti telefonici e personali con alcuni dei responsabili della rapina qualche mese prima della commissione della stessa, essendo stato trovato a bordo di un'autovettura con uno dei rapinatori nella quale erano stati rinvenuti guanti in lattice, una pistola giocattolo ed occhiali, e per avere egli contattato due di essi, un mese dopo la rapina, al fine di acquistare da loro le armi da fuoco utilizzate nel corso della stessa. La Corte di Cassazione, ribadendo i principi sopra precisati, ha ritenuto che nel caso sottoposto alla sua attenzione la Corte di appello non ha esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni dovessero ritenersi avere concorso nel determinare la detenzione, rivelando le condotte poste in luce dal giudice di merito piuttosto la generica imprudenza propria di chi, commettendo reati, sia attiguo ad ambienti criminali, senza dare conto del, pur necessario, aggancio della condotta del soggetto al quale l'imprudenza sia ascrivibile ai delitti che hanno giustificato la privazione della libertà personale.

- le frequentazioni non devono essere giustificate da rapporti di parentela

La Corte di legittimità in alcune pronunce relative alla rilevanza, al fine di individuare comportamenti ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, ha rappresentato che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite non deve essere giustificata da rapporti di parentela. E' stato, infatti, affermato che *"In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa"* (Sez. 4, Sentenza n. 1235 /2013 Rv. 258610 - 01).

Tuttavia, non si è mancato di affermare che le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, Sentenza n. 29550 / 2019 9 Rv. 277475 - 01).

In base alla giurisprudenza di legittimità, **un atteggiamento di connivenza** può integrare la colpa grave, ostativa al diritto alla riparazione quando, alternativamente, detto atteggiamento:

a) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (cfr. C. Cass, Sez. IV sentenza n. 8993/03, Rv. 223688-01);

b) nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Cass. n. 16369/03, Cardillo, rv. 224773).

E', infatti, ben diverso il caso di chi vede commettere un'aggressione in strada e non interviene e quello di chi assiste passivamente o alla consumazione di reati nell'ambito familiare o di lavoro e si astiene da qualsiasi iniziativa per far cessare tale attività o, quanto meno, per esprimere il proprio dissenso;

c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente medesimo (Cass. n. 42039/06, ric. Cambareri, rv. 235397 e C. Cass. Sez. 4, sentenza n. 15745 del 2015 . Rv. 263139 – 01). La Corte di Cassazione ha, al riguardo tracciato la linea di demarcazione tra il concorso nel reato e la connivenza rilevante in sede di giudizio di riparazione, evidenziando che la mera presenza passiva non integra il concorso nel reato a meno che non valga a rafforzare il proposito dell'agente di commettere il reato. Ma questo rafforzamento del proposito non è sufficiente per ritenere il concorso dello "spettatore passivo" essendo necessario che questi abbia la coscienza e volontà di rafforzare il proposito criminoso. Nei casi in cui l'elemento soggettivo in questione non sia provato ben può essere astrattamente configurata gravemente colposa, perché caratterizzata da grave negligenza, la condotta omissiva del connivente per non aver valutato gli effetti della sua condotta sul comportamento dell'agente la cui volontà criminosa può essere oggettivamente rafforzata anche se il connivente non intende perseguire questo effetto. Così facendo il soggetto ha tenuto comportamenti improntati a macroscopica leggerezza e imprudenza, idonei ad essere interpretati, nella fase iniziale delle indagini e in quella cautelare ove non vige il principio de al di là di ogni ragionevole dubbio, non come semplice connivenza, ma come concorso nel reato.

L'elemento caratterizzante della connivenza quale causa ostativa è che il soggetto sia a conoscenza dell'attività illecita altrui.

Casi

ipotesi sub a) connivenza consistita nel venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose e b) nel tollerare che il reato sia consumato

La Corte di Cassazione ha ritenuto causa ostativa alla riparazione :

- il comportamento del soggetto sottoposto a misura cautelare per delitti in materia di sostanze stupefacenti, poi assolto per non avere commesso il fatto, che era stato costantemente presente all'interno di un chiosco per la vendita di giornali, in cui il proprio padre spacciava abitualmente sostanze stupefacenti (C. Cass. Sez. IV sentenza n. 16369/2003);

- il comportamento del soggetto sottoposto a misura cautelare per reati di detenzione di sostanza stupefacente poi assolto per non avere commesso il fatto, che viveva in un piccolo

appartamento assieme ai due iniziali coimputati, in cui era stata rinvenuta una notevole quantità di cocaina, già collocata in buste e sacchetti - peraltro non tutti occultati -, nonché una somma di denaro compatibile con l'attività di spaccio. In particolare, la condotta gravemente colposa è stata desunta dai seguenti elementi: l'appartamento nel quale era stata trovata la sostanza era di minime dimensioni; in esso erano presenti, in quel momento, il convivente del ricorrente ed una terza persona; una parte dello stupefacente era stata gettata dalla finestra; la sostanza (pari a 1.550 grammi di cocaina) erano distribuiti in buste e pani ed una parte era presente addirittura in un piatto, posto bene in vista; nella camera del ricorrente era stata trovata una somma di denaro, il cui importo era del tutto sproporzionato rispetto al modestissimo, affermato, reddito in nero dall'interessato. In tale caso la condotta del soggetto è stata ritenuta connotata da comportamenti dovuti a macroscopica leggerezza e imprudenza, essendo tale la condotta, di chi, convivendo con persona detentrica di un rilevante quantitativo di stupefacente, non rifletta che in presenza di un contesto come quello descritto, l'autorità giudiziaria potrebbe ragionevolmente, quanto meno inizialmente, non distinguere tra la connivenza ed il concorso di persone nel reato (c. cassa Sez. 4 sentenza n. 37567 del 2004 Rv. 229142 - 01);

- la condotta del soggetto, che aveva subito la custodia cautelare nell'ambito di un procedimento in cui gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.648 e 648 bis c.p. dai quali era stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto, consistita nella connivenza passiva tenuta nei confronti del locatario del capannone di sua proprietà, di cui continuava a possedere le chiavi, utilizzandolo per deporre oggetti di sua proprietà. Tale situazione dimostrava che l'istante, pur essendo a conoscenza dell'attività illecita del locatario, il quale utilizzava quel locale come deposito dei pezzi di autovettura di provenienza furtiva, ometteva volontariamente di fare denuncia alla p.g. Il giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte di ha correttamente motivato, che l'istante era a conoscenza dell'attività di riciclaggio e di ricettazione dei pezzi di auto posta in essere dal locatario, continuando ad avere accesso al locale, come dimostrato dal possesso delle chiavi di accesso e dalla presenza di oggetti a lui riconducibili e, tuttavia, aveva tollerato che l'anzidetta attività venisse posta in essere dal locatario nel locale di sua proprietà, tollerando, con atteggiamento connivente, la consumazione dei reati, con la conseguente omissione volontariamente della denuncia alla P.G. (C. Cass. Sez. 4, sentenza n. 15745 del 2015 Rv. 263139 - 01);

- la condotta consistita nella costante presenza e vicinanza del soggetto, detenuto per reati in materia di sostanze stupefacenti e poi assolto, a colui che, poi, è risultato essere uno spacciatore, non solo al momento dell'occultamento dello stupefacente sotto altra panchina più vicina al mare, ma anche durante il colloquio in cui si è svolta la trattativa dell'acquisto, comportamento, quello di permanenza in contatto con uno spacciatore anche quando l'acquirente annusava la sostanza consegnando la banconota (Sez. 4 - , Sentenza n. 4113 del 2021 Rv. 280391 - 01).

Non è stato, invece, ritenuto comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo:

- il comportamento ricorrente, imputato del delitto p. e p. art. 74 d.P.R. 309/90, dal quale era stato definitivamente assolto, consistente: nell'intrattenere rapporti telefonici, con il

coimputato dell'istante, Tizio, dedito al traffico di droga, che aveva fissato un appuntamento per il pomeriggio con Caio per regolare la fornitura di una partita di droga; il giorno dell'appuntamento l'istante era stato visto in compagnia di Tizio davanti ad un BAR in attesa dell'incontro. La Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso in esame non sia emersa la conoscenza da parte ricorrente dell'attività illecita di Tizio, ne' che tale circostanza sia stata da lui ignorata per colpa (Sez. 4, Sentenza n. 2659 del 2009 Rv. 242538 - 01);

- il comportamento del ricorrente ritenuto gravemente indiziato di delitti in materia di armi, dai quali è stato definitivamente assolto, consistito nell'aver tollerato il reato di detenzioni di armi e munizioni consumato dal figlio all'interno della loro abitazione. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza perché l'anzidetta condotta enucleata dalla Corte territoriale è in palese contrasto con la sentenza del giudice della cognizione, divenuta irrevocabile, secondo cui il padre era all'oscuro della presenza di armi in casa sua, circostanza confermata dalle intercettazioni in cui il figlio si dice soddisfatto dell'intervenuta scarcerazione del padre "che non c'entra nulla" (Sez. 4, Sentenza n. 10008 del 2021);

d) rafforzamento il proposito criminoso dell'agente di commettere il reato

La Corte di Cassazione ha ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo

- nel comportamento della moglie, imputata di illecita introduzione di armi ed esplosivi nello Stato nonché porto e detenzione illegale degli stessi, dalle quali era stata definitivamente assolta con la formula "per non aver commesso il fatto", che viaggiava a bordo di un furgone di proprietà del marito nella consapevolezza della presenza nello stesso di armi ed esplosivi, desunta dalla sua posizione di viaggio ossia sul sedile anteriore, sotto il quale vi era nascosto un ingente quantitativo di armi ed esplosivi, e che, in sede di udienza di convalida, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Oltre alla consapevolezza della presenza delle armi a bordo del furgone, è stato ritenuto corretto il ragionamento della Corte di appello che ha attribuito alla condotta della ricorrente la qualifica di una connivenza che ha contribuito a rafforzare il proposito criminoso dell'agente, fornendo un'"immagine rassicurante di un gruppo familiare in viaggio" finalizzata "ad allontanare quei possibili sospetti che sarebbero, diversamente, potuti insorgere a seguito di eventuali controlli da parte della P.G. e che, a seguito di verifiche più attente di quelle in genere rivolte ad una famiglia in trasferta, avrebbero potuto portare alla individuazione del carico occultato nel furgone"; carico che era "di agevole percezione per chi vi si trova seduto sopra". In tale modo la donna aveva concorso con colpa grave a dare causa alla detenzione sofferta ingenerando la ragionevole previsione di un suo coinvolgimento nella consumazione dei fatti addebitati e suscitando una fuorviante rappresentazione della realtà, tale da non apparire riconoscibile a chi, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dalla legge, era tenuto a vagliare la situazione nella fase processuale di competenza. Inoltre, dell'imputata che, in sede di udienza di convalida, anziché fornire spiegazioni in ordine alla sua condotta, si era avvalsa della facoltà di non rispondere (C. Cass. Sez. 4, sentenza n. 40297 del 2008 Rv. 241325 - 01);

- nel comportamento del soggetto imputato della violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti e, poi assolto, che aveva posto in essere i seguenti comportamenti: aveva

intrattenuto collegamenti con Tizio, personaggio di primissimo piano dell'organizzazione malavitosa oggetto dell'attività investigativa, chiamato in causa in quasi tutte le conversazioni intercettate nel corso delle indagini; aveva contatti anche con altro personaggio, Caio, referente dell'organizzazione per il traffico di droga del cui arresto la ricorrente era stata informata da Tizio; anche altri arresti di personaggi legati all'associazione delinquenziale erano stati tempestivamente comunicati alla ricorrente sempre da Tizio; non aveva fornito convincenti spiegazioni ed era stata assolta nel giudizio di cognizione, avendo il giudice del merito ritenuto che la consapevolezza del ricorrente dei traffici illeciti di cui era protagonista Tizio potesse considerarsi confinata nell'alveo della connivenza, in assenza di un ruolo sia pur minimo della donna nell'ambito dell'associazione ed in relazione al commercio della droga. Secondo il giudice di legittimità dalle condotte enucleate dalla Corte di appello, appare di tutta evidenza che l'istante era assolutamente a conoscenza dell'illecita attività in cui era apparsa coinvolta, ed aveva mantenuto una condotta certamente idonea a rafforzare oggettivamente la volontà dei soggetti inseriti a pieno titolo, e da protagonisti, nell'organizzazione dedicata ai traffici di droga; di tal che il comportamento della ricorrente è inquadrabile - tra le ipotesi condotta connivente ostativa al riconoscimento della riparazione - (quanto meno) nell'ipotesi sub c) (Sez. 4, Sentenza n. 6878 del 2012 Rv. 252725 - 01).

La condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può concretizzarsi, a determinate condizioni, in fatti **illeciti penali**, che abbiano contribuito, unitamente ad altri elementi, alla valutazione di gravità indiziaria espressa dal G.I.P. nell'imporre la misura cautelare o al mantenimento della custodia cautelare.

L'importante è che le condotte penalmente rilevanti siano eziologicamente collegate con la detenzione e che il giudice della riparazione motivi adeguatamente e congruamente il nesso causale tra condotta penalmente rilevante e la detenzione.

A questo proposito va osservato che la Corte di Cassazione ha ritenuto che la disponibilità, manifestata dall'indagato, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non costituisce condotta ostativa, non sussistendo il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa (C.Cass. Sez. 4, sentenza n. 10195 del 2020 Rv. 278645 -01).

La condotta ostativa penalmente rilevante può venire in rilievo nei casi di ingiustizia formale (secondo comma dell'art. 314 c.p.p.) accertata ex post, ossia allorché il giudice della cognizione abbia derubricato reati oggetto dell'imputazione provvisoria, sulla quale si fondava la misura cautelare, in fattispecie che non consentono, *quoad poenam*, l'applicazione della misura cautelare ovvero per le quali è prevista una condizione di procedibilità, con conseguente mancanza a prescindere dall'esito del processo penale, delle condizioni di applicabilità della misura cautelare .

Vanno rammentati, al riguardo, i principi fissati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32383 del 2010 Rv. 247663-01), in base ai quali la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (art. 314, comma 2), purché la derubricazione del reato per il quale è stata emessa la misura cautelare sia avvenuta sulla base di elementi diversi rispetto a quelli valutati dal G.I.P. e la condotta illecita posta in essere dall'interessato valutata unitamente ad altri elementi, ancorché con il concorso dell'errore dell'autorità procedente, abbia creato una situazione di apparente configurabilità del reato più grave.

La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che qualora *"il proscioglimento per ragioni non di merito intervenga in ordine a fattispecie che non può di per sé costituire titolo custodiale"*, la condotta illecita dell'istante può avere contribuito, unitamente ad altri elementi, a creare l'apparenza della commissione di più gravi delitti ascritti all'interessato e a integrare un quadro di gravità indiziaria a suo carico in relazione a tali delitti, allora l'accertamento della condotta corrispondente alla fattispecie criminosa per la quale intervenga successivamente il proscioglimento .. può ben integrare la sussistenza del comportamento gravemente colposo che osta al riconoscimento dell'equa riparazione. *E' quanto si ricava da una lettura sistematica della nozione di "comportamento gravemente colposo" ostativo all'accoglimento dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, nozione nella quale rientrano, fra gli altri, anche quelli non autonomamente rilevanti sul piano penale, né tanto meno ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, ma che, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato* (Sez.4, sentenza n. 9199 2018 Rv. 272234 -01).

Casi

La Corte di Cassazione ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'indennizzo:

- il comportamento di un soggetto che aveva subito la detenzione per il delitto di concussione, poi derubricato dal giudice della cognizione in quello di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) dichiarato estinto per prescrizione e che, all'epoca dei fatti, non consentiva l'applicazione della misura cautelare. La Corte di appello aveva ritenuto ostativa alla riparazione la condotta dell'istante, pubblico ufficiale, consistita nel ricevere somme di denaro da un privato per scopi illeciti (Sez. 4, Sentenza n. 34661 del 2010 Rv. 248076 - 01) poiché così facendo aveva contribuito alla configurabilità del più grave delitto di concussione.

La condotta ostativa, sebbene costituente illecito penale, deve essere eziologicamente collegata, come detto, con la detenzione. La Corte di Cassazioni non ha, infatti, ritenuto ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo:

- il comportamento di una persona che aveva subito la detenzione per i delitti di corruzione continuata e concussione e che era, poi, stato prosciolto dall'imputazione di concussione, perché il fatto non costituisce reato e dalla corruzione, derubricato il fatto in finanziamento illecito continuato di partito politico, per intervenuta prescrizione. Il giudice della riparazione aveva rinvenuto profili di colpa grave che inibivano il riconoscimento del diritto alla riparazione nel fatto che l'istante, titolare di un'impresa partecipante ad un consorzio per appalti pubblici, aveva effettuato in modo illecito erogazioni di danaro ad un partito, che ragionevolmente avevano indotto il giudice della cautela a ritenere la strumentalità delle erogazioni con il beneficio dell'attribuzione di lavori pubblici. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte di appello esclusivamente per stabilire se l'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura sia stato effettuato sulla base di elementi a disposizione del giudice fin dall'origine, ovvero sulla base di successive acquisizioni (e non mere rivalutazioni dell'esistente) (sez. 4, sentenza n. 13559 del 2012 Rv. 253319 - 01).

Tra i fatti **illeciti extrapenali** viene in rilievo la condotta extraprocessuale consistente nella **fuga**, che in base alla giurisprudenza di legittimità costituisce una condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo allorché il comportamento si configuri "come contrario all'ordinamento" e non "si inquadri in una prospettiva difensiva volta ad evitare ingiuste restrizioni della libertà personale".

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1745 /1998 , ha affermato la fuga dell'innocente dal luogo del delitto non può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia cautelare subita sotto il profilo della colpa grave, quando tale condotta non sia in contrasto con l'ordinamento giudico e si inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale. Infatti, allorché tale comportamento non si configuri quale contrario all'ordinamento, ma espressione del diritto di difesa e di libertà, non è possibile qualificarlo illegittimo nella particolare prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione.

Nel caso oggetto della sentenza del giudice di legittimità l'interessato, accusato di concorso in tentato omicidio, poi assolto in appello per non aver commesso il fatto, era presente, insieme ad altre 7-8 persone alcune armate di coltello, sul luogo dove era avvenuto l'accoltellamento e si dava alla fuga all'arrivo degli agenti, venendo raggiunto ed arrestato dopo un lungo inseguimento. La Corte di appello aveva ritenuto che l'anzidetta condotta ostativa al riconoscimento del diritto azionato. Nell'annullare l'ordinanza della Corte di appello, il Giudice di legittimità ha rilevato che la fuga dell'incolpevole, che non costituisce un comportamento contrario all'ordinamento, si inquadra in una esigenza di rango costituzionale quale quella costitutiva del diritto di difesa e del diritto alla libertà personale proprio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà personale, con la conseguenza che non si vede proprio come la condotta difensiva possa concretare la colpa grave, macroscopica, al limite del dolo, della consapevolezza, cioè, ovvero della chiara prevedibilità di creare una situazione

E' stato, invece, ritenuto ostativo alla riparazione il comportamento dell'innocente che, alla guida dell'autovettura utilizzata in precedenza per la consumazione di un reato, non ottemperi all'ordine di fermarsi impartitogli dalle forze dell'ordine e si dia alla fuga (Sez. 4, sentenza 46738 del 2207 Rv. 238248 – 01).

Invero, l'anzidetta ipotesi è differente rispetto a quelle analizzate nella sentenza della Corte di Cassazione del 1998 poiché nel caso in esame la condotta di fuga è avvenuta violando un espresso ordine dell'autorità, ponendosi così in contrasto con l'ordinamento.

In particolare, l'interessato, sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato del delitto di concorso in rapina aggravata ed altro, era, poi, prosciolto dal G.U.P. che dichiarava non doversi procedere essendo gli elementi raccolti a suo carico risultati insufficienti e contraddittori, e comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. La Corte di appello ha rigettato la domanda di riparazione ravvisando la condotta ostativa, tra l'altro, nel fatto che l'interessato il giorno dell'esecuzione della rapina, trovandosi a bordo dell'autovettura utilizzata per l'esecuzione del delitto, omise di ottemperare al segnale di ALT datogli dai Carabinieri e si diede alla fuga, sì da avere costretto la p.g. a un inseguimento. La Corte di Cassazione, nel ritenere immune da cesure l'ordinanza, ha fatto riferimento alla sopra riportata sentenza della Corte di Cassazione n. 1745/98, evidenziando che in essa si affermava che il principio, in base al quale la fuga dell'innocente non costituisce condotta ostativa poiché ispirata a una strategia difensiva volta a evitare ingiuste detenzioni, non vale allorquando il comportamento si configuri "*come contrario all'ordinamento*".

Nella fattispecie concreta esaminata dal Giudice di legittimità è indubbio che l'interessato non si arrestò al segnale di ALT e si diede alla fuga, così facendo ha posto in essere una condotta violatrice di legge, rientrante, pertanto, nella previsione dell'art. 43 c.p., la cui valutazione ha influito, sia pure in concorso con altri ravvisati elementi di ordine indiziario, sull'adozione nei suoi confronti della ordinanza impositiva della misura custodiale.

L'anzidetto ragionamento, ossia che la fuga è rilevante quale condotta ostativa solo ove si ponga in contrasto con l'ordinamento giuridico, è stato esteso anche all'ipotesi, per la verità differenti perché relative a condotte processuali, ossia qualora dell'indagato che si renda irreperibile (Sez. 4, sentenza n.2758/2000 Rv 217429-01) con la precisazione che ove tale condotta sia sinergica alla detenzione è idonea a escludere la riparazione solo se solo se sia caratterizzata, sotto il profilo soggettivo-psicologico, dall'intento di indurre in errore l'autorità mediante la rappresentazione di una situazione nella quale la stessa debba necessariamente ritenere l'esistenza di elementi tali da giustificare la privazione della libertà (Sez. 4, Sentenza n. 17647 del 2010 Rv. 247332 – 01).

I comportamenti posti in essere in **violazione di norme deontologiche** possono essere considerati ostativi alla riparazione esse quando questi "*uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie ad una data professione, qualificano di colpa la condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43, comma primo, Codice penale,*

risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina". (Sez.4, sentenza n. 1516 del 1993 Rv. 193228 – 01).

casi

La Corte di Cassazione ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza della Corte di appello con la quale era stata rigettata la domanda di riparazione di un soggetto imputato dei reati di violenza sessuale, concussione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, molestie e atti osceni in luogo pubblico, dai quali era stato assolto , a seguito di annullamento con rinvio della Corte di legittimità che aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie delle persone offese sul rilievo che dovevano essere sentite con le garanzie degli indagati. La Corte di appello aveva ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Centro di Identificazione ed Espulsione, il quale, violando le disposizioni regolatrici dell'attività della Polizia di Stato, aveva intrattenuto rapporti sessuali con persone che, essendo trattate nella predetta struttura, si trovavano in una posizione di soggezione nei suoi confronti (Sez. 4, Sentenza n. 52871 del 2016 Rv. 268685 – 01).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la domanda di riparazione proposta da una persona imputata, pubblico amministratore, per fatti di concussione, per ricettazione e finanziamento illecito ai partiti, reati dai quali era stato assolto in via definitiva sulla base di un compendio probatorio modificato rispetto al momento della cautela, stanti gli sviluppi dibattimentali che avevano registrato una difformità di alcune dichiarazioni testimoniali. La Corte di appello aveva ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico amministratore, che, avendo ricevuto denaro e regalie da imprenditori locali per finalità politiche al di fuori dei canali istituzionali, aveva generato una situazione di ambigua commistione tra amministrazione locale ed imprenditori (Sez. 4, sentenza n. 4242 del 2017 Rv. 269034-01).

La Corte di Cassazione ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza della Corte di appello con la quale è stata rigetta la domanda di indennizzo avanzata da persona imputata per il reato di corruzione, accusa dalla quale veniva definitivamente assolto perché il fatto non sussiste con la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato. La Corte di appello aveva ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico amministratore, che aveva esercitato pressioni, finalizzate all'assunzione della figlia, su un gruppo imprenditoriale che aveva contratti in corso con la propria amministrazione (Sez. 4, n. 26925 del 2019 Rv 27693-01).